

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2004, causa T-175/03, Norbert Schmitt/Agenzia europea per la ricostruzione, in tutte le sue disposizioni.

Stabilendo inoltre mediante nuove disposizioni di:

- respingere il ricorso di annullamento contro la decisione dell'AER 25 febbraio 2003 che risolve il contratto di agente temporaneo del ricorrente in primo grado;
- condannare il ricorrente in primo grado, convenuto nel procedimento di impugnazione, alle spese di quest'ultimo procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Il Tribunale di primo grado è venuto meno al divieto di decidere ultra petita fondando la sua decisione su motivi ed argomenti che non sono stati direttamente sollevati né tanto meno sufficientemente sviluppati dal ricorrente in primo grado.

Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l'art. 4 del contratto di agente temporaneo concluso dal sig. Schmitt nel senso che limitava il diritto dell'Agenzia di risolvere tale contratto alle sole condizioni di una diminuzione significativa o della cessazione delle operazioni dell'Agenzia prima della fine del mandato.

Infine, il Tribunale ha ugualmente commesso un errore di diritto ritenendo che il legittimo affidamento del ricorrente in primo grado fosse stato leso, mentre risulta dalla motivazione della sentenza che non gli fu fornita alcuna garanzia precisa, incondizionata, concordante e conforme alle norme del regime applicabile agli altri agenti quanto al suo mantenimento in servizio fino alla fine del mandato effettivo dell'Agenzia.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 8 luglio 2004 nel procedimento Finanzamt Eisleben contro Feuerbestattungsverein Halle e. V.

(Causa C-430/04)

(2004/C 300/62)

Con ordinanza 8 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 ottobre 2004,

nel procedimento Finanzamt Eisleben contro Feuerbestattungsverein Halle e. V., il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se il contribuente privato, che sia in competizione con un ente di diritto pubblico e che faccia valere che l'esenzione di quest'ultimo dalle imposte o una sua tassazione troppo modesta è illegittima, possa invocare a tal fine l'art. 4, n. 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 29 giugno 2004 nel procedimento Massachusetts Institute of Technology

(Causa C-431/04)

(2004/C 300/63)

Con ordinanza 29 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 ottobre 2001, nel procedimento Massachusetts Institute of Technology, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il concetto di «composizione di principi attivi di un medicinale» ai sensi dell'art. 1, lett. b), del regolamento ⁽¹⁾, presuppone che gli ingredienti, dai quali è costituito il composto, siano, ciascuno di per sé considerato, principi attivi con effetti medicinali.
- 2) Se una «composizione di principi attivi di un medicinale» si ha anche nel caso di un composto costituito da due ingredienti, di cui uno è un noto principio attivo medicinale per una determinata indicazione e l'altro rende possibile una forma di somministrazione del medicinale, che comporta una mutata efficacia del medicinale per la detta indicazione (impianto in vivo con rilascio controllato del principio attivo al fine di evitare effetti tossici).

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1.